



**ALLEGATO “B” ALL’ATTO N. 2475/1799 DI REP.
STATUTO dell’Associazione di Promozione Sociale
“BeEntrepreneurs - APS”**

Atto reg. il 28/12/2022

n° 15447 Serie 1T

a RAVENNA

per € 200,00

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **“BeEntrepreneurs - APS”** (in seguito “L’Associazione”), con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione utilizza l’acronimo “APS” o l’espressione estesa “associazione di promozione sociale” nella propria denominazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte ai terzi.

Art. 2 - Scopi e attività

2.1 L’Associazione è apertistica, aconfessionale e senza scopi di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L’Associazione ha come propria finalità principale quella di sostenere, sviluppare e diffondere nuove forme di imprenditorialità innovativa a potenziale di impatto socio-economico, contribuendo alla diffusione di competenze e allo sviluppo di ecosistemi dell’innovazione collaborativi.

L’azione degli associati è prevista sul territorio nazionale ed internazionale.

2.2 L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. **d**) del D.Lgs n. 117/2017);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto (art. 5 lett. **i**) del D.Lgs n. 117/2017);
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (art. 5 lett. **k**) del D.Lgs n. 117/2017);
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. **l**) del D.Lgs n. 117/2017);
- d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5 lett. **n**) del D.Lgs n. 117/2017);
- f) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in

via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5 lett. **o**) del D.Lgs n. 117/2017);

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5 lett. **p**) del D.Lgs n. 117/2017);

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 lett. **u**) del D.Lgs n. 117/2017);

j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lett. **w**) del D.Lgs n. 117/2017).

2.3 In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

a) Supportare la nascita e la crescita di imprese innovative in territori in via di sviluppo ad alto potenziale inesplorato, attraverso la realizzazione di programmi concreti e sostenibili;

b) Favorire l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità imprenditoriali e legate alla digital economy da parte di aspiranti imprenditori, imprenditori, studenti e giovani;

c) Valorizzare e far emergere talenti e business ideas ad alto impatto e potenziale;

d) Coltivare talenti dell'imprenditoria innovativa e sostenibile ad alto valore potenziale nei paesi in via di sviluppo e contesti socio-economici disagiati;

e) Contribuire alla creazione ed alimentazione di un *humus* favorevole all'innovazione;

f) Stimolare lo sviluppo di ecosistemi urbani imprenditoriali e inclusivi;

g) Attivare reti e connessioni (locali e internazionali) attraverso cui i team imprenditoriali siano facilitati nella ricerca di opportunità, informazioni, mercati e capitali;

h) Incentivare accordi e convenzioni tra i propri associati, enti ed imprese, per stimolare e favorire la diffusione della cultura dell'innovazione e degli investimenti nel capitale di rischio (con l'obiettivo di migliorare il grado di investibilità nelle startup);

i) Promuovere e realizzare progetti aventi per oggetto attività di scouting di idee e progetti d'impresa, mentoring e formazione imprenditoriale e sulle competenze digitali aventi come finalità l'empowerment e l'accompagnamento di realtà imprenditoriali ad alto valore innovativo e con

potenziale ad alto impatto sociale. La metodologia dei programmi erogati prende come riferimento i principali parametri individuati dai *Sustainable Development Goals* delle Nazioni Unite;

j) Progettare e promuovere programmi di formazione per volontari e aspiranti collaboratori italiani e dei Paesi di interesse delle attività dell'Associazione;

k) Stimolare e implementare programmi transnazionali di *Open Innovation* tra corporate e startup, così come progetti di *Corporate Social Responsibility*;

l) Sostenere nuove opportunità di collaborazione tra gli associati per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche attraverso la ricerca di finanziamenti e bandi internazionali;

m) Promuovere l'incontro come momento di scambio interculturale e crescita personale e professionale. A tal fine l'Associazione organizza anche esperienze di viaggio (*roadshow*, *roadtrip*) per i diversi attori dell'ecosistema dell'innovazione, in particolare per startup, piccole, medie e grandi aziende al fine di favorire il networking informale ma anche le partnership professionali, industriali o finanziarie;

n) Organizzare esperienze di viaggio (*roadtrip*) per volontari e appassionati con l'obiettivo di esplorare, far conoscere e favorire l'incontro e la creazione di connessioni e opportunità con ecosistemi di innovazione nei Paesi target delle attività;

o) Favorire, tramite attività di networking, coinvolgimento e connessioni tra stakeholder dell'ecosistema innovazione locale e Italiano ed Europeo (innovatori, investitori, Enti ed Istituzioni, Università, centri di ricerca, fondazioni, Ong ed Enti del Terzo Settore ed aziende);

p) Gestire e utilizzare spazi fisici funzionali agli scopi dei punti di cui sopra e in grado di attrarre talenti, creativi e idee imprenditoriali ad elevato impatto, all'interno dei quali attivare iniziative, eventi e programmi di formazione e networking;

q) Sensibilizzare la comunità nazionale ed internazionale riguardo i valori e la missione dell'Associazione e promuovere le attività e progetti attraverso canali di comunicazione propri (sito internet, blog, canali social, eventi, reportage) e terzi (interviste e articoli su riviste e quotidiani, radio, tv);

r) Stipulare convenzioni e organizzare e promuovere incontri con Enti Statali, locali, internazionali, Fondazioni, Università, Associazioni ed altri Enti imprenditoriali e non imprenditoriali, al fine di promuovere l'innovazione imprenditoriale e lo sviluppo di imprese basate su nuove idee o su nuove tecnologie;

s) Cooperare con istituzioni, enti, altre associazioni ed organismi, anche internazionali, aventi scopi e finalità analoghe, per i programmi e le iniziative sopra citati;

t) Favorire, anche attraverso l'attività degli associati, la formazione tecnica, manageriale e imprenditoriale dei fondatori di nuove imprese o dei promotori di nuove idee tecnologie ad alto potenziale di sviluppo e ad elevato impatto sociale nei paesi in via di sviluppo, Italia e Mondo;

u) Promuovere accordi e convenzioni tra i propri associati, enti ed imprese, per stimolare e favorire la diffusione dell'innovazione e della cultura degli investimenti nel capitale di rischio nei paesi in via di sviluppo, Italia e Mondo;

v) Favorire lo sviluppo di nuove opportunità di ricerca e innovazione, utilizzando le sinergie tra gli associati, per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate addizionali, mediante contributi o

contratti da organismi pubblici e privati italiani e internazionali.

Le attività dell'Associazione di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite l'attività di volontariato dei propri associati.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività **diverse** da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

L'Associazione potrà svolgere anche altre attività, purché strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

A seconda delle loro caratteristiche i Soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e assumono tale qualità in quanto hanno contribuito attivamente alla nascita dell'Associazione.

I Soci Fondatori seguono le disposizioni riguardanti i Soci Ordinari e sono assimilabili a questi ultimi laddove non vi sia espressa previsione statutaria che li riguardi;

b) Soci Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

c) Soci Benemeriti: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. La qualifica di Socio Benemerito risulta dall'elenco generale dei Soci.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che

l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di morosità perdurante oltre i dodici mesi nel pagamento della quota associativa;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta diretta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo con quorum pari ad almeno i due terzi dei suoi membri.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali

- rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico (o Advisory Board), ove nominato;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo, salvo i casi previsti dalla legge o su delibera dell'Assemblea).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Art. 10 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed

ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal/dai Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, almeno un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere;
- nomina i membri del Comitato Scientifico (o Advisory Board);
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il/i Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in ogni caso una volta all'anno per predisporre e deliberare in ordine al rendiconto economico-finanziario, alla relazione sull'attività annuale dell'Associazione da presentare all'assemblea e sulle domande di nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza qualificata dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al/ai Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Comitato scientifico (o Advisory Board)

L'associazione si può dotare di un Comitato Scientifico per lo sviluppo delle finalità istituzionale, assumendo come riferimento i valori e gli ideali dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può nominare il Comitato Scientifico composto da massimo nove membri.

Il Consiglio Direttivo decide su ogni singola nomina, su proposta del Presidente, a maggioranza semplice.

I componenti restano in carica 1 anno e sono rinnovabili. Al proprio interno l'Advisory Board nomina un Presidente che svolge altresì il ruolo di coordinamento e si relaziona con il Presidente dell'Associazione.

L'Advisory Board è composto da esperti e personalità di rilievo che appartengono a realtà operanti all'interno dell'ecosistema innovazione.

L'Advisory Board ha funzioni consultive dell'Associazione. Esso formula pareri e risponde a quesiti di supporto all'attività degli organi sociali e dei Gruppi di Lavoro. L'Advisory Board organizza autonomamente il proprio funzionamento. I componenti dell'Advisory Board prestano la propria opera a titolo gratuito.

Art. 19 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi previsti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i

revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge (Art. 31, comma 1, CTS), esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 117 del 2017, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al d.lgs. n. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

F.TO: Andrea CENSONI

F.TO: Guglielmo SCALISE Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso RUNTS.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico